

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA, STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA PER LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come "Agenzia"), con sede in Viale Silvani, 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore _____, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ____ del ____ 2024

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Idro-Meteo-Clima (ARPAE-SIMC) (CF 04290860370), con sede legale in Via Po 5 - 40139 Bologna e sede amministrativa della Struttura Idro-Meteo-Clima in Viale Silvani 6 – 40122 Bologna, (in seguito indicata come "ARPAE-SIMC") rappresentata dal Responsabile _____ autorizzato alla stipula della presente Convenzione con _____

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- ARPAE-SIMC ha le competenze tecniche e scientifiche specifiche per fornire un supporto all'Agenzia nelle attività di potenziamento del sistema di protezione civile e di gestione del sistema di allertamento regionale;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice" della Protezione civile e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 27 febbraio 2004, "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i.;
- 3 dicembre 2008, "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- 8 febbraio 2013, "Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni";
- 8 luglio 2014, "Indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe";
- 23 ottobre 2020, "Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert";
- 12 agosto 2019, "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna:

- n. 1761 del 30 novembre 2020, "Aggiornamento del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera della Giunta regionale n.962/2018";
- n. 2225 del 22 novembre 2019, che ha approvato il "Documento di regolamentazione del raccordo tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – Servizio Idro-Meteo-Clima, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, l'Agenzia interregionale per il Po (AIPo), i Consorzi di Bonifica, gli operatori di servizi essenziali, relativamente alle procedure afferenti le fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza del sistema di allertamento regionale";

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede la prosecuzione del rapporto di collaborazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nelle attività relative al sistema di allertamento regionale, al fine di migliorare le capacità tecnico-operative dell'Agenzia, salvaguardare la sicurezza dei cittadini e perseguire gli obiettivi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e regionali. In particolare, si prevedono interventi ed attività finalizzati al miglioramento delle capacità di previsione, alle attività di monitoraggio e alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi e di emergenza.

2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con ARPAE-SIMC per la realizzazione di attività di studio, ricerca, supporto scientifico, e attività operative connesse al sistema di allertamento per la previsione, il preannuncio e il monitoraggio degli eventi connessi al rischio meteo, idrogeologico, idraulico, costiero, valanghe, incendi boschivi, siccità ed emergenze ambientali la cui gestione necessita di un supporto di ARPAE-SIMC ai fini di protezione civile, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ 2024;
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e da ARPAE-SIMC nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole Parti.

Art. 3

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
 - a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile _____ (responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione) _____;
 - b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna _____;
 - c. per ARPAE-SIMC _____ (responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione), _____;
2. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia. Alla variazione dei componenti di cui al punto c), il Direttore provvede previa proposta di ARPAE-SIMC;
3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
4. I compiti del Comitato tecnico consistono:
 - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
 - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
 - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
5. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
6. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a _____;

Art. 4

(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. Le Parti realizzeranno le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività, sulla base di linee concordate annualmente dal Comitato Tecnico.
2. Le parti concorderanno i prodotti e gli elaborati da predisporre per ciascuna annualità, che saranno oggetto della Valutazione congiunta.

3. ARPAE-SIMC si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
4. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute da ARPAE-SIMC, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 980.000,00 (novecentottantamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
 - a) Relativamente alle attività "B1 ALLUV"
 - € 190.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte entro il 31/12/2025;
 - € 190.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2026;La consegna degli elaborati e la relazione di rendicontazione tecnica delle attività svolte per la parte "B1 ALLUV" deve essere resa entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;
 - b) Relativamente alle attività "B2 Allertamento"
 - €. 300.00,00 per le attività svolte nel 2025, tramite l'erogazione di un primo acconto pari a € 120.000,00 su richiesta di ARPAE-SIMC, al fine di consentire l'avvio delle attività, e del saldo pari a € 180.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte entro il 31/12/ 2025;
 - €. 300.00,00 per le attività svolte nel 2026, tramite l'erogazione di un primo acconto pari a € 120.000,00 su richiesta di ARPAE-SIMC, al fine di consentire l'avvio delle attività, e del saldo pari a € 180.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte entro il 31/12/ 2026;
3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle Parti svolta da ARPAE-SIMC. Le somme erogate saranno utilizzate da ARPAE-SIMC integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da ARPAE-SIMC che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca oggetto della presente convenzione è congiunta fra le Parti, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ARPAE-SIMC si impegna ad informare l'Agenzia, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione di ARPAE-SIMC informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. ARPAE-SIMC si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, ARPAE-SIMC quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9

(Durata, decorrenza, sottoscrizione e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dal 18/10/2024 fino al 31/12/2026.
2. Le Parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Alla sottoscrizione della presente convenzione si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Le Parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni

assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.

5. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi della vigente normativa.
2. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle Parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le Parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le Parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a

vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, le Parti eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia regionale per la prevenzione
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
– SIMC
Il responsabile
(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile
Il Direttore
(firmato digitalmente)
